



COMUNE DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

GUIDA ALLA TARI 2016

Tutte le informazioni sull'applicazione della Tassa Rifiuti a Potenza possono essere richieste:

- Ufficio TARI (tel. 0971/415308 - 415349 – 415331-415329) per informazioni di carattere specifico
Attivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30
martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30
- Ufficio Relazioni con il pubblico (tel. 0971/415044) per informazioni di carattere generale
Attivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,45
- Via Internet sul sito <http://www.comune.potenza.it> (Area Tematica “Tributi Locali”)

CHI DEVE PAGARE

La Tassa sui Rifiuti o TARI è la componente della IUC destinata alla copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio.

La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

QUANDO PAGARE

L'ammontare della tassa dovuta per l'anno 2016 è stato determinato sulla base delle tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.3.2016. L'importo dovuto dovrà essere corrisposto in n. 4 rate aventi scadenza al 30 aprile 2016 (data prorogata al successivo 30 maggio), 30 giugno 2016, 30 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. È ammesso il pagamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.

COME PAGARE

La TARI deve essere versata utilizzando i **modelli di pagamento F24** precompilati **allegati all'avviso di pagamento** trasmesso al contribuente. Il codice tributo previsto è il **3944** denominato “TARI - tassa sui rifiuti” ed è riportato nella sezione IMU e altri tributi locali con l'indicazione del codice comune G942.

L'importo da versare è **arrotondato** all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità è effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Non è richiesto il pagamento della TARI se l'imposta da versare, per l'intero anno 2016 e per tutti gli immobili occupati, è, una volta effettuato l'arrotondamento, inferiore a 8 Euro.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della Tassa Rifiuti è rappresentata dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte assoggettate a tassazione. Ai fini TARI si considerano imponibili:

- a) tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
- b) i vani secondari o accessori di quelli indicati alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc);
- c) le aree coperte (comprese tettoie e simili) e scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, delle aree scoperte adibite a verde e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- d) tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività, quali, a titolo esemplificativo, posteggi/parcheggi, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, aree destinate a carico e scarico delle merci, aree destinate al ricovero degli automezzi.

La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Va computata come imponibile anche la superficie occupata da eventuali arredi, banchi di esposizione, banchi di vendita merci, ecc. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ESCLUSIONI DALLA TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate in apposita dichiarazione di variazione e debitamente accertabili in base ad elementi obiettivi di diretta rilevazione o ad idonea documentazione.

Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo, le abitazioni prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcuna utenza (luce, gas, acqua), escluse le superfici pertinenziali relative a depositi, garage, box e ai locali con altezza superiore a metri 1,50. In caso di distacco della sola utenza elettrica, pur in presenza di mobilio, l'abitazione è soggetta a tassazione con la tariffa prevista per le pertinenze abitative. Le unità immobiliari censite nel catasto edilizio urbano con una categoria diversa dalle abitazioni, seppure vuote e prive di ogni utenza, sono soggette a tassazione con la tariffa prevista per le pertinenze abitative.

RIFIUTI SPECIALI

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rimangono invece assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Alle utenze non domestiche che avviano al **riciclo**, tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune, sarà applicata una riduzione del tributo, nella quota variabile, determinata in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al **riciclo**, tenuto conto che i costi fissi e generali del servizio, i costi dei servizi collettivi o comuni e i costi d'investimento coperti dalla tassa devono rimanere, sia pure in parte, anche a carico dei predetti produttori.

La riduzione è concessa a consuntivo, mediante sgravio parziale della tassa richiesta, quando il produttore dimostri, a mezzo apposita dichiarazione debitamente documentata, da presentarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la richiesta di riduzione, di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata.

Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. Le tariffe sono quantificate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IUC PER L'ANNO 2016

I soggetti passivi della Tassa Rifiuti sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi del Comune la **denuncia di occupazione** entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione, a qualsiasi titolo, dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

L'obbligo dichiarativo incombe sul soggetto che detiene i locali e le aree su cui si applica la tassa, sia che si tratti del proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile, sia che si tratti di mero occupante. Nell'ipotesi di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi. Qualora le condizioni di tassabilità mutino, il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine sopra riportato, ogni variazione relativa ai locali ed aree che comporti un maggior ammontare della tassa o che comunque influisca sull'applicazione e/o sulla riscossione del tributo; viceversa, le variazioni che danno luogo ad un minore ammontare della tassa decorrono dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia.

In caso di cessazione del possesso e/o della detenzione di locali ed aree, il contribuente deve presentare apposita denuncia di cessazione, ai fini dell'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è presentata. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti nel Comune di Potenza, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata, a condizione che non sia scaduto il termine per la presentazione della denuncia di inizio occupazione previsto dal primo comma del presente articolo. La denuncia di cessazione non è soggetta al termine di presentazione di cui al comma 1 e l'eventuale omissione non è sanzionabile. In caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
- b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento, quali, a titolo esemplificativo, le comunicazioni effettuate ai fini del cambio di residenza.

NORME DI RIFERIMENTO

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni.
- Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30 marzo 2016, concernente le tariffe TARI anno 2016.

TARI 2016



<http://www.comune.potenza.it>